

DELIBERA N. 99/19/CIR

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM ITALIA S.P.A.
E VODAFONE ITALIA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 259/03 E
DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS IN
MATERIA DI INTERVENTI DI FORNITURA E MANUTENZIONE A VUOTO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 luglio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo, 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*», di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la nota del 20 luglio 2017, acquisita in data 21 luglio 2017 dall’Autorità al protocollo n. 57389, con la quale la società Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata TIM, ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la società Vodafone Italia S.p.A., di seguito denominata Vodafone oppure VO, ai sensi dell’articolo 23 del Codice e del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS, in materia di interventi di fornitura e manutenzione a vuoto, di seguito IAV;

VISTA la comunicazione con cui, in data 15 dicembre 2017 la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, di seguito denominata *Direzione*, protocollo n. 87702, ha convocato le parti in udienza per il giorno 18 gennaio 2018, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando la società Vodafone al deposito delle proprie controdeduzioni entro 5 giorni dall’udienza di comparizione;

VISTA la nota del 21 dicembre 2017, protocollo n. 89118, con la quale la *Direzione*, ha accolto la richiesta di rinvio di Vodafone, pervenuta per le vie brevi, posticipando l'udienza al 31 gennaio 2018, ulteriormente procrastinata, con nota protocollo n. 10176 del 12 febbraio 2018, al 27 febbraio 2018;

VISTO il verbale dell'udienza del 27 febbraio 2018;

VISTA la nota dell'8 marzo 2018, acquisita dall'Autorità in data 9 marzo 2018 al protocollo n. 16502, con cui Vodafone ha chiesto di poter prorogare il termine per l'invio delle proprie controdeduzioni fissato nell'udienza del 27 febbraio;

VISTA la nota del 23 marzo 2018, prot. n. 24261, con cui la *Direzione* ha accolto la richiesta di Vodafone, indicando come termine per l'invio delle controdeduzioni il 3 aprile 2018;

VISTE le note del 4 aprile 2018, acquisite in pari data dall'Autorità ai protocolli nn. 29282 e 29284, con cui Vodafone ha inviato le proprie controdeduzioni;

VISTA la nota del 22 maggio 2018, protocollo n. 41028, con cui la *Direzione* ha convocato le Parti per l'11 giugno 2018;

VISTA la nota del 24 maggio 2018, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 41977, con cui Vodafone ha chiesto il differimento della suddetta audizione di almeno 15 giorni;

VISTA la nota del 28 maggio 2018, protocollo n. 42710, con la quale la *Direzione*, ha accolto la richiesta di rinvio di Vodafone, posticipando l'udienza al 26 giugno 2018;

VISTA la nota del 21 giugno 2018, inviata per le vie brevi, con cui la *Direzione*, preso atto della disponibilità, pervenuta per le vie brevi, di entrambe le Società a proseguire un percorso conciliativo, ha concesso un ulteriore termine ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, riservandosi la possibilità di convocare nuovamente le Parti;

VISTA la nota del 26 giugno 2019, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 279866, con la quale la società Vodafone ha comunicato all'Autorità di aver proposto azione innanzi all'Autorità giudiziaria rimettendo ad essa la cognizione delle condotte oggetto della controversia promossa da TIM;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”*;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento in oggetto debba essere archiviato ai sensi del succitato articolo 12, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A. ed a Vodafone Italia S.p.A. e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma 3 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone